Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Sabato, 27 aprile 1935 - ANNO XIII — Numero 99

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2438.
Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, numero 1829, e modificato con Regi decreti 1° ottobre 1931, numero 1251, 27 ottobre 1932, n. 2104, e 26 ottobre 1933, n. 2392;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato, ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 108. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano ha per fine di impartire l'istruzione specifica necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in architettura e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria laureati in ingegneria ed in scienze sperimentali applicate.

Esso comprende una Facoltà di ingegneria civile e industriale ed una Facoltà di architettura.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura sono ripartiti in cinque anni.

Art. 3.

Lo studente all'atto dell'iscrizione riceve dalla segreteria:

a) la tessera di riconoscimento, di cui al regolamento generale universitario;

b) il libretto di iscrizione nel quale dalla segreteria sono segnati i corsi da seguire, le tasse, soprattasse e contributi pagati e dai professori è apposta la firma di frequenza e scritto l'esito degli esami di profitto.

Art. 4.

Lo studente deve frequentare tutti gl'insegnamenti e le relative esercitazioni obbligatori in ogni singolo anno di corso.

I professori si accertano dell'assiduità, diligenza e profitto dello studente nel modo che credono più opportuno.

Allo studente che abbia mancato di assiduità o diligenza è negata, per deliberazione del Consiglio di Facoltà competente, su motivata proposta del professore ufficiale, l'ammissione all'esame per la materia per la quale è stata accertata la negligenza.

Lo studente cui è negata l'ammissione all'esame deve ripetere l'anno.

Art. 5.

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Consiglio della Facoltà competente siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito nello Stato dove fu conseguito agl'Istituti superiori di ingegneria o di architettura.

CAPO II.

Disposizioni particolari per gli studi della Facoltà d'ingegneria.

Art. 6.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono le seguenti:

Biennio propedeutico.

Primo anno:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) I.
2. Geometria (analitica e descrittiva con elementi di proiettiva) I.
3. Fisica sperimentale I.
4. Chimica generale inorganica (con elementi di chimica organica).
5. Disegno (di ornato e di architettura) I.
6. Mineralogia.
7. Tecnologie generali.
8. Topografia.
9. Lingua inglese } a scelta.
10. Lingua tedesca } a scelta.
11. Economia generale e corporativa.

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) II.
2. Geometria (analitica e descrittiva con elementi di proiettiva) II.
3. Meccanica razionale.
4. Fisica sperimentale II.
5. Disegno (di ornato e di architettura) II.
6. Geologia.
7. Tecnologie generali.
8. Topografia.
9. Lingua inglese } a scelta.
10. Lingua tedesca } a scelta.
11. Elementi di scienza delle finanze e di diritto tributario.

La frequenza e gli esami delle materie indicate ai numeri 1 a 5, tanto del primo che del secondo anno, sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza.

Gli allievi, che durante il corso d'istruzione media hanno studiato una delle due lingue indicate ai numeri 9 e 10, debbono scegliere l'altra lingua.

Triennio di applicazione.

Primo anno:

Complementi di matematica e di meccanica.
Elementi di meccanica delle costruzioni.
Elementi di meccanica delle macchine.
Elementi di elettrotecnica.
Elementi di idrotecnica.
Elementi di architettura tecnica.
Fisica applicata.
Materiali da costruzione.
Chimica applicata.
Elementi di diritto sindacale e corporativo.

Secondo anno:

Complementi di matematica e meccanica.
Meccanica delle costruzioni.
Tecnica delle costruzioni.
Architettura pratica.
Idrotecnica.
Macchine.
Agraria ed economia rurale.
Igiene.
Materie giuridiche.

Terzo anno:

Architettura pratica.
Ponti.
Strade.
Tecnica dei trasporti.
Idrotecnica.
Complementi di topografia ed elementi di geodesia.
Estimo.
Tecnica urbanistica.
Tecnica amministrativa dell'industria.

Art. 7.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale sono le seguenti:

a) Materie comuni a tutti i rami.

Biennio propedeutico.

Primo anno:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) I.
2. Geometria (analitica e descrittiva con elementi di proiettiva) I.
3. Fisica sperimentale I.
4. Chimica generale inorganica (con elementi di chimica organica).
5. Disegno (di ornato e di architettura) I.
6. Mineralogia.
7. Tecnologie generali.
8. Topografia.
9. Lingua inglese } a scelta.
10. Lingua tedesca } a scelta.
11. Economia generale e corporativa.

Secondo anno:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) II.
2. Geometria (analitica e descrittiva con elementi di proiettiva) II.
3. Meccanica razionale.
4. Fisica sperimentale II.
5. Disegno (di ornato e di architettura) II.
6. Chimica organica.
7. Geologia.
8. Tecnologie generali.
9. Topografia.
10. Lingua inglese } a scelta.
11. Lingua tedesca } a scelta.
12. Elementi di scienza delle finanze e di diritto tributario.

La frequenza e gli esami delle materie indicate ai numeri 1 a 5, tanto del primo che del secondo anno, sono obbligatori per l'ammissione all'esame di licenza.

Gli allievi, che durante il corso d'istruzione media hanno studiato una delle due lingue, inglese o tedesca, debbono scegliere l'altra lingua.

Triennio di applicazione.

Primo anno:

Complementi di matematica e meccanica.
Elementi di meccanica delle costruzioni.
Elementi di meccanica delle macchine.
Elementi di elettrotecnica.
Elementi di idrotecnica.
Disegno di macchine.
Fisica applicata.
Materiali da costruzione.
Chimica analitica.
Elementi di diritto sindacale e corporativo.

Secondo e terzo anno:

Complementi di matematica e meccanica.
Meccanica delle costruzioni.
Tecnica delle costruzioni.
Idrotecnica.
Meccanica delle macchine.

Costruzione delle macchine.
Chimica industriale.
Igiene.
Elementi di diritto commerciale e industriale.
Estimo.
Tecnica amministrativa dell'industria.

b) Materie speciali:

I. — Ramo meccanico:

Costruzione dei motori.
Tecnologie e impianti industriali.
Metallurgia e miniere.
Costruzioni aeronautiche.
Ponti.
Strade.
Tecnica dei trasporti.
Tecnologie elettriche.

II. — Ramo elettrotecnico:

Elettrotecnica generale.
Impianti e misure elettriche.
Costruzioni elettromeccaniche.
Tecnologie elettriche.
Comunicazioni con e senza fili.
Costruzioni idroelettriche.
Elettrochimica ed elettrometallurgia.
Costruzione dei motori.

III. — Ramo chimico:

Chimica fisica e metallurgica.
Impianti e macchinario chimico.
Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
Elettrochimica ed elettrometallurgia.
Analisi chimica industriale
Tecnologie elettrochimiche
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica dei prodotti di fermentazione } tre a scelta.
Metallurgia e miniere
Chimica agraria
Metallografia e trattamenti termici

Per conseguire la laurea in ingegneria industriale è necessario superare le prove di tutte le materie del gruppo *a*) e di quelle di uno dei gruppi *b*) I, *b*) II e *b*) III.

Art. 8.

Le materie di cui agli articoli 6 e 7 possono ogni anno, per deliberazione del Consiglio della Facoltà, essere suddivise diversamente fra i singoli anni di corso, fermo restando quanto è disposto per il biennio propedeutico dall'art. 26 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 9.

Gli esami relativi alle seguenti materie: economia generale e corporativa, elementi di scienza delle finanze e di diritto tributario, elementi di diritto sindacale e corporativo, igiene, materie giuridiche, elementi di diritto commerciale e industriale, sono obbligatori per ottenere l'ammissione all'esame di laurea, ma possono essere dati in qualunque anno di corso e l'eventuale riprovazione negli esami stessi non costituisce impedimento all'iscrizione al corso successivo.

Capo III.

Disposizioni particolari per gli studi della Facoltà di architettura.

Art. 10.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici di architettura, coloro che siano forniti dei titoli indicati dalle vigenti disposizioni.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione di architettura, coloro i quali abbiano preso iscrizione e superato gli esami in tutte le materie del biennio di cui all'articolo seguente.

Art. 11.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il conseguimento della laurea in architettura sono le seguenti:

Biennio.

Primo anno:

Analisi matematica I (introduzione al calcolo e geometria analitica).
Geometria proiettiva e descrittiva.
Disegno architettonico ed elementi di composizione I.
Storia dell'arte e stili dell'architettura I.
Disegno dal vero.
Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione.
Lingue estere: inglese o tedesco, a scelta.

Secondo anno:

Analisi matematica II (calcolo infinitesimale).
Meccanica e statica grafica.
Applicazioni della geometria descrittiva
Disegno architettonico ed elementi di composizione II.
Rilievo dei monumenti.
Storia dell'arte e stili dell'architettura II.
Elementi costruttivi.
Mineralogia e geologia applicata.
Plastica.
Lingue estere: inglese o tedesco, a scelta.

Gli allievi che, durante il corso d'istruzione media, studiarono una delle due lingue predette debbono iscriversi ai corsi dell'altra lingua.

La frequenza e gli esami di lingue estere e di meccanica e statica grafica non sono necessari per l'ammissione al triennio per i provenienti da altre Facoltà o Istituti superiori di architettura. In questo caso la frequenza e l'esame di queste discipline saranno compiuti durante il triennio di applicazione.

Triennio.

Primo anno:

Scienza delle costruzioni.
Fisica generale e tecnica.
Architettura pratica I (caratteri distributivi degli edifici).
Composizione architettonica I.
Prospettiva I.
Materiali da costruzione.

Secondo anno:

Tecnica delle costruzioni I.
Topografia e costruzioni stradali.
Impianti tecnici.
Organismi e forme dell'architettura I (carattere storico degli edifici).
Composizione architettonica II.
Prospettiva II (scenografia, giardino).
Decorazione e figura I.
Architettura pratica II (edilizia popolare).

Terzo anno:
Tecnica delle costruzioni II.
Estimo ed esercizio professionale.
Materie giuridiche.
Tecnica urbanistica.
Organismi e forme dell'architettura II (restauro dei monumenti).
Composizione architettonica III.
Decorazione e figura (ammobigliamento).
Igiene edilizia.

Art. 12.

Per gli studenti che provengano da un anno di corso del biennio propedeutico agli studi d'ingegneria senza aver superato tutti gli esami di profitto o da uno degli anni di corso della Facoltà di scienze, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, a quale dei due primi anni della Facoltà possano essere iscritti, quali insegnamenti debbano seguire e quali esami debbano superare.

Gli studenti, che abbiano compiuto il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi al secondo anno, ma è fatto loro obbligo, prima di essere ammessi a sostenere gli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°, di prendere iscrizione e sostenere esami negli insegnamenti scientifici ed artistici che saranno indicati dal Consiglio di Facoltà.

I laureati in ingegneria sono iscritti al 4° anno con dispensa dagli esami di tutte le materie scientifiche e con l'obbligo di sostenere le prove artistiche anche del 1° biennio, a giudizio del Consiglio di Facoltà.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, gli studenti che abbiano superato gli esami del biennio del corso speciale di architettura presso la Regia accademia di belle arti sono ammessi al 3° anno della Facoltà con dispensa dagli esami sulle materie artistiche e con l'obbligo di superare gli esami sulle materie scientifiche del 1° biennio di cui siano in difetto, prima di essere ammessi agli esami del 3° anno e di essere iscritti al 4°.

Art. 13.

A coloro che siano in possesso del diploma di professore di disegno architettonico, rilasciato da una Regia accademia di belle arti, purchè muniti del diploma di maturità artistica, classica o scientifica, sarà applicata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli esami.

Art. 14.

Gli esami sono sostenuti per singole materie e consistono in prove pratiche, grafiche, scritte, orali, a seconda delle discipline.

Il Consiglio di Facoltà nell'adunanza che ha luogo nel mese di ottobre, su proposta dell'insegnante della materia, stabilisce forme e modalità delle prove di ogni singolo esame, le quali saranno applicate nell'anno successivo per tutti indistintamente gli allievi regolari e ripetenti.

Art. 15.

Le Commissioni di esame di profitto sono nominate dai presidi di Facoltà.

I membri di ogni Commissione sono tre, fra cui i professori delle relative materie ed un libero docente o cultore di esse.

I membri di ogni Commissione per gli esami delle materie artistiche della Facoltà di architettura sono cinque, scelti coi criteri fissati nel comma precedente.

Art. 16.

La Commissione alla fine delle prove stabilite per ciascuna materia delibera sulla promovibilità dello studente. A colui che la Commissione non giudichi idoneo non è assegnato alcun voto, e viene dichiarato a verbale che egli è riprovato.

Il voto è deliberato dopo dichiarata la idoneità e indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti.

Art. 17.

Per ottenere l'ammissione all'anno di corso successivo gli studenti debbono avere superato entro le sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami di profitto, fermo restando, per quel che si riferisce al biennio propedeutico d'ingegneria, quanto è disposto negli articoli 6 e 7.

Art. 18.

Gli studenti che non hanno superato gli esami di profitto obbligatori per un anno di corso debbono ripetere l'anno medesimo con l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, ma di sostenere soltanto gli esami non superati.

Gli studenti che siano in debito di un solo esame possono essere iscritti all'anno successivo su parere favorevole della Facoltà quando abbiano dato prova di lodevole assiduità attraverso la media dei punti ottenuti negli esami superati.

Art. 19.

L'esame di laurea in ingegneria consiste nello svolgimento di un progetto specifico o lavoro sperimentale per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso ed in una discussione orale.

L'esame di laurea in architettura consiste nella redazione di un progetto di architettura completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente deve svolgere nell'ultimo anno di corso, nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee, da svolgersi ciascuna in otto ore di tempo su argomento di architettura, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione; in una discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee e in genere su tutte le materie di insegnamento.

Art. 20.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di laurea sono nominate dal direttore su proposta dei rispettivi presidi di Facoltà distintamente per gli allievi ingegneri civili, per gli allievi ingegneri industriali, per gli allievi architetti.

Ciascuna Commissione si compone di sette membri, sei dei quali debbono rivestire la qualità di professori ufficiali ed uno deve essere un libero docente.

Art. 21.

Per il giudizio dei candidati che sostengono l'esame di laurea e per l'assegnazione del voto di esame le Commissioni si attengono alle disposizioni contenute nell'art. 16.

Art. 22.

Gli esami di profitto e quelli di laurea, di licenza e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita alcun'altra sessione d'esame.

Gli studenti debbono presentare agli esami la tessera di riconoscimento ed il libretto d'iscrizione.

TITOLO III.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 23.

Sono istituiti presso la Facoltà d'ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

1. — Corso di specializzazione in ingegneria stradale (Fondazione cav. Angelo Puricelli), coi seguenti insegnamenti:

a) complementi sulla costruzione della sede stradale;
b) gestione tecnico-amministrativa della viabilità;
c) rapporti fra veicoli e strade;
d) complementi di scienza delle costruzioni - ponti;
e) complementi di materiali da costruzione e di geologia applicata all'ingegneria;
f) complementi di topografia;
g) diritto stradale;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

2. — Corso di specializzazione per le costruzioni in cemento armato (Fondazione Fratelli Pesenti), coi seguenti insegnamenti:

a) complementi di scienze delle costruzioni;
b) costruzioni industriali e cupole;
c) costruzioni civili e ponti;
d) cementi e calcestruzzi;
e) organizzazione cantieri - opere idrauliche;
f) pavimentazione in calcestruzzo;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura.

3. — Corso di specializzazione in tecnica delle assicurazioni, coi seguenti insegnamenti:

a) economia delle assicurazioni;
b) gestione tecnico-amministrativa delle Società di assicurazione;
c) estimo applicato alla valutazione dei danni: incendi, furti, ecc.;
d) estimo applicato alla valutazione dei danni: grandine;
e) matematica delle assicurazioni;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in matematica.

4. — Corso di specializzazione per l'industria del gas, coi seguenti insegnamenti:

a) chimica della fabbricazione del gas e rapporti fra l'industria del gas e le industrie chimiche;
b) analisi dei combustibili e controllo chimico della combustione;
c) tecnologia chimica del calore e dei combustibili;
d) tecnologia della fabbricazione del gas, forni, macchinario, impianti;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica industriale.

5. — Corso di perfezionamento per ingegneri elettricisti con Sezione di radiotecnica (istituito dalla Fondazione politecnica italiana), coi seguenti insegnamenti:

a) misure elettriche;
b) complementi di elettrotecnica;
c) macchine elettriche;
d) impianti elettrici;
e) fondamenti scientifici di radiotecnica;
f) radiotecnica;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

6. — Corso di perfezionamento in ingegneria termotecnica (istituito dalla Fondazione politecnica italiana), coi seguenti insegnamenti:

a) tecnologia chimica del calore e dei combustibili;
b) analisi dei combustibili e controllo chimico della combustione;
c) termodinamica superiore;
d) impianti termici per energia e rispettivo controllo;
e) impianti termici per industrie;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

7. — Corso di perfezionamento in ingegneria idraulico agraria (Fondazione Gianfranco ed Eugenio Tosi), coi seguenti insegnamenti:

a) complementi di idraulica;
b) idrologia naturale e tecnica;
c) idrologia vegetale ed agraria;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

8. — Corso di perfezionamento in elettrochimica e chimica fisica (Fondazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), coi seguenti insegnamenti:

a) chimica fisica e metallurgica;
b) elettrochimica ed elettrometallurgia;
c) tecnologie elettrochimiche;
d) metallografia e trattamenti termici;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica.

9. — Corso di perfezionamento in siderurgia (Fondazione ing. Giorgio Enrico Falck), coi seguenti insegnamenti:

a) siderurgia;
b) chimica metallurgica;
c) prove meccaniche, chimiche e tecnologiche dei materiali ferrosi;
d) metallografia e trattamenti termici;
e) tecnologie siderurgiche;
altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica industriale.

Art. 24.

I corsi di perfezionamento di cui all'articolo precedente sono di durata annuale.

Il complesso degli insegnamenti di cui allo stesso articolo può ogni anno, per deliberazione del Senato accademico su proposta del Consiglio della Facoltà d'ingegneria, udito il Consiglio di amministrazione ed ove occorra l'Ente od il privato sovventore, essere diversamente distribuito e sviluppato, in rapporto alla esperienza didattica ed alla evoluzione della tecnica.

Art. 25.

Gli esami dei corsi di perfezionamento consistono in unica prova, vertente sul gruppo delle materie d'insegnamento.

La Commissione d'esame è composta per ogni corso da tutti i professori ed è presieduta dal direttore del corso.

Art. 26.

Ogni corso di perfezionamento si mantiene coi mezzi regolarmente assicurati dai privati e dagli enti sovventori e le rispettive entrate e spese fanno parte di speciali allegati al bilancio del Regio istituto superiore d'ingegneria.

Art. 27.

La tassa annuale d'iscrizione ai corsi di perfezionamento è fissata in L. 500 e può essere pagata in due rate uguali: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre la fine di aprile.

La sopratassa di esame per i corsi di perfezionamento è fissata in L. 50, da pagarsi all'atto della presentazione della domanda d'ammissione agli esami.

La tassa di diploma di L. 200 è devoluta all'Erario.

Art. 28.

Gli allievi dei corsi di perfezionamento, cui è fatto obbligo di frequenza agli insegnamenti, non sono tenuti a ripetere la iscrizione ai corsi qualora siano riprovati all'esame, ma pagano solamente la sopratassa d'esame ogni volta che lo debbano eventualmente ripetere.

Art. 29.

Ai laureati che frequentano regolarmente i corsi di perfezionamento, superandone le prove d'esame, è rilasciato un diploma di perfezionamento attestante la loro specifica acquisita competenza.

TITOLO IV.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 30.

Presso il Regio istituto superiore d'ingegneria, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti obbligatori, possono essere tenuti corsi a titolo privato.

Ogni Consiglio di Facoltà, esaminati i programmi dei corsi liberi, approvandoli, provvede al loro coordinamento con gli insegnamenti ufficiali e li classifica, a seconda dei casi, in pareggiati, parziali e complementari.

I programmi degli insegnamenti a titolo privato debbono essere presentati al direttore del Regio istituto superiore d'ingegneria entro il mese di maggio precedente all'inizio dell'anno accademico.

Art. 31.

Per le discipline, il cui insegnamento richiede il sussidio del materiale di laboratori o di gabinetti, il privato docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I direttori degli istituti scientifici del Regio istituto superiore d'ingegneria non hanno obbligo di concedere ai privati docenti nè l'assistenza di personale, nè l'uso di strumenti e di collezioni. Possono fare, ove lo credano opportuno, tale concessione assumendo per altro piena responsabilità per qualsiasi deterioramento del materiale del quale sono consegnatari.

In ogni modo le spese per il materiale di consumo e per il personale ausiliario devono essere a carico del libero docente.

TITOLO V.

Norme relative alla disciplina degli studenti.

Art. 32.

Le punizioni disciplinari per gli allievi sono:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporanea da uno a più corsi;

3° la sospensione da uno a più esami di profitto per la prima sessione d'esami;

4° l'interdizione definitiva da tutti i corsi con l'obbligo di ripetere l'anno;

5° l'espulsione temporanea dal Regio istituto superiore d'ingegneria.

La punizione di cui al n. 1 è inflitta dal direttore in seguito a denuncia degli insegnanti per ripetute assenze dalle lezioni e dalle esercitazioni o per irregolare e poco rispettosa condotta dell'allievo, quando non risulti abituale.

La punizione di cui al n. 2 è inflitta dal Consiglio di Facoltà quando le mancanze di cui sopra risultino abituali. Lo studente incolpato è informato della proposta fatta a suo carico cinque giorni prima che il Consiglio di Facoltà sia convocato per le conseguenti sanzioni e può difendersi personalmente o per iscritto.

L'interdizione temporanea non può superare la durata di un mese.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 è fatta dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, previa comunicazione degli addebiti agli studenti, dieci giorni prima della convocazione del Senato medesimo. Gli studenti possono difendersi personalmente o per iscritto.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 33.

Tutte le pene disciplinari vengono rese esecutive dal direttore.

Delle punizioni di cui ai gradi 2°, 3°, 4°, e 5° viene fatta menzione nel libretto d'iscrizione e nel registro della carriera scolastica, dandone pure comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della pena di 5° grado viene data notizia a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Art. 34.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesse azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali possano incorrere, sono passibili di quelle disciplinari di cui al precedente art. 33.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 35.

Gli studenti che si sono iscritti al Regio istituto superiore d'ingegneria fino a tutto l'anno accademico 1933-34 compiono gli studi secondo l'ordinamento allora in vigore.

Gli studenti di cui al comma precedente i quali, avendo interrotti gli studi, li riprendono quando già è entrato in vigore il nuovo ordinamento didattico del Regio istituto superiore d'ingegneria, debbono compiere gli studi per il conseguimento della laurea secondo il nuovo ordinamento.

Il Consiglio di Facoltà competente, vista la carriera scolastica degli allievi medesimi, determina per ogni studente gli obblighi scolastici per ciascun anno di corso in relazione al nuovo ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 437.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1102, per il riordinamento dei servizi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 438.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-1935, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario, e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 439.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 440.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e convalidazione del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1168, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bi-

lanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-1935, ed è convalidato il decreto Reale 20 luglio 1934, n. 1191, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 441.
Norme sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di modificare le attribuzioni del Comitato corporativo centrale;
Sentito il parere del Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre le attribuzioni previste dalla legge 20 marzo 1930, n. 206, dal R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, e dalla legge 5 febbraio 1934, n. 163, il Comitato corporativo centrale esercita, previa autorizzazione del Capo del Governo, tutte le funzioni assegnate agli altri organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

L'assemblea generale, le sezioni del Consiglio e il Comitato corporativo centrale hanno facoltà di apportare emendamenti alle norme ed alle tariffe che vengono sottoposte alla loro approvazione e di subordinare all'accoglimento delle modificazioni che ritengano necessarie l'approvazione degli accordi stipulati dalle Associazioni sindacali interessate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — THAON DE REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — RAZZA — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 196. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 442.
Norme per l'arruolamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo nei Regi corpi truppe coloniali dell'Eritrea e Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, e successive modifiche;
Visto l'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana approvato con R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, e successive modifiche;
Visto l'ordinamento per il Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, numero 1786, e successive modifiche;
Inteso il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali e i militari di truppa occorrenti per i Regi corpi truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia possono essere tratti, mediante arruolamenti volontari, anche dal personale in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza pure se ammogliato o vedovo con prole.

Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti per gli arruolamenti nei detti Regi corpi.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1935 - *Anno XIII.*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 marzo 1935-XIII, n. 443.
Indennità agli ufficiali fuori organico destinati all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La speciale indennità da corrispondere agli ufficiali fuori organico destinati dal Ministro per la guerra, in seguito a domanda, all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste, è fissata come segue:

Tenenti colonnelli	L.	250 lorde mensili
Maggiori	»	200 lorde mensili
Capitani	»	175 lorde mensili

L'indennità compete dal giorno in cui l'ufficiale assume servizio presso le organizzazioni giovanili fasciste e cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine, in via definitiva, la prestazione del servizio.
Tale indennità viene conservata durante le assenze per non oltre trenta giorni complessivi in un anno, nonchè durante il congedo ordinario annuale per un periodo non superiore a quello di cui l'ufficiale potrebbe fruire nella posizione di servizio effettivo permanente.
Annualmente sarà determinato, con decreto dei Ministri per la guerra e per le finanze, il numero massimo degli ufficiali fuori organico da destinare alle organizzazioni giovanili fasciste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 444.
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Dogliani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 novembre 1883, n. 1697, col quale venne istituito in Dogliani un archivio notarile mandamentale;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 601, e la tabella allegata, col quale venne soppressa la pretura del mandamento di Dogliani;
Ritenuto che la soppressione del mandamento importa la soppressione dell'archivio notarile mandamentale innanzi detto;
Visto l'art. 248 del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'archivio notarile mandamentale di Dogliani è soppresso.
Gli atti e i documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 142. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935-XIII.
Concorsi annuali a posti di ufficiale sanitario, sanitario condotto e assistente dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto l'art. 83 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Ritenuta l'opportunità di bandire i pubblici concorsi per i posti vacanti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi annuali preveduti negli articoli 1, 34 e 67 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, per posti di ufficiale sanitario, sanitario condotto e assistente dei laboratori provinciali di igiene e profilassi saranno indetti entro il 31 maggio corrente anno, per i posti che risultino vacanti alla data del 30 aprile 1935.
Gli altri concorsi possono essere indetti tutte le volte che se ne presenti la necessità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935-XIII.

Approvazione dei programmi particolareggiati delle prove d'esame per concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 13, 53, 66, 74 e 76 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi particolareggiati delle prove di esame per concorsi a posti di ufficiale sanitario, medico condotto, veterinario condotto, levatrice condotta, direttore di macello, e per quelli di assistente, coadiutore e direttore presso i reparti medico micrografico e chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

1. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di ufficiale sanitario.

(Art. 13 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) PROVA DI MICROSCOPIA, BATTERIOLOGIA E CHIMICA APPLICATA ALL'IGIENE.

L'esame si svolge in due tempi:

1) *Indagini preliminari per l'accertamento diagnostico delle malattie infettive*:

Prelevamento di materiale patologico ed eventuale esecuzione di indagini preliminari batterioscopiche e culturali ai fini della diagnosi delle malattie infettive. Infezioni setticemiche - Meningite cerebro-spinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare ed amebica - Colera - Peste - Difterite - Tubercolosi - Lebbra - Carbonchio ematico - Malaria - Febbre ricorrente - Spirochetosi ittero emorragica - Tripanosomiasi - Rabbia canina.

Norme per l'invio di materiale patologico al laboratorio medico-micrografico per gli accertamenti diagnostici.

Allestimento di preparati a fresco e colorati, e lettura di essi con particolare riguardo alle più comuni malattie batteriche e protozoarie.

Tecnica per l'esecuzione di siero agglutinazione a scopo diagnostico.

Prelevamento di campioni d'acqua per esame chimico e batteriologico e per ricerche speciali (colimetria ed altri indici di sospetto inquinamento dell'acqua).

Riconoscimento dei più importanti parassiti animali.

Funzionamento e controllo di apparecchi per disinfezione.

2) *Controllo igienico delle bevande e degli alimenti*:

Saggi chimici qualitativi elementari ed eventuali ricerche microscopiche nei riguardi della genuinità, delle sofisticazioni e delle alterazioni delle sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine e pane, mais, olio, vino, birra, aceto). Conserve alimentari e alimenti in scatole: indici di alterazioni e ricerca del piombo.

Utensili da cucina e giocattoli: ricerca del piombo.

B) ESAME CLINICO DI UN INFERMO CON SPECIALE RIGUARDO ALLA DIAGNOSI DELLE MALATTIE INFETTIVE:

Raccolta dei dati anamnestici e di elementi valevoli ai fini dell'indagine epidemiologica - Esame obbiettivo - Deduzioni diagnostiche - Indicazioni delle eventuali ulteriori indagini da richiedere al laboratorio per l'accertamento diagnostico.

PROVE SCRITTE.

A) ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSI E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DI QUELLE PARASSITARIE E DI QUELLE DA ORIGINE ALIMENTARE:

Generalità sulle malattie infettive.

Sorgenti d'infezione - Importanza dei portatori - Vie e modi di trasmissione.

Veicoli inanimati ed animati - Vie e modo di penetrazione degli agenti infettivi.

Condizioni individuali, locali, generali e sociali favorenti l'infezione - Meccanismi di difesa dell'organismo - Concetti sull'immunità naturale, acquisita ed artificiale.

Epidemie, focolai epidemici, malattie endemiche, malattie infettive chiamate sociali.

Profilassi generale ed individuale delle malattie infettive - Denunzia ed accertamenti diagnostici - Inchiesta epidemiologica - Isolamento, disinfezione e disinfettanti - Difesa contro gli insetti trasmettitori delle malattie infettive.

Profilassi vaccinale, impiego e limitazioni di essa.

Profilassi sociale, ambientale e localistica delle malattie infettive - Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi.

Eziologia, epidemiologia, sintomatologia, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie:

Colera, peste, febbre gialla - Tifo esantematico e forme similari - Vaiolo, vaioloide e alastrim - Varicella - Morbillo - Scarlattina - Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche - Febbre ondulante - Dissenteria bacillare - Parotite - Pertosse - Difterite - Tubercolosi - Lebbra - Polmonite - Influenza - Encefalite letargica - Poliomelite anteriore acuta - Meningite cerebro-spinale - Febbre puerperale - Eresipela - Infezioni setticemiche - Malaria - Leishmaniosi - Amebiasi - Febbri ricorrenti - Spirochetosi ittero-emorragica - Sodoku. Sifilide - Blenorragia - Ulcera molle o venerea - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Edema maligno - Cangrena gassosa - Tetano - Actinomicosi - Rabbia.

Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose - Oidiomicosi e tigne.

Botulismo ed altre tossi - Infezioni alimentari - Pellagra - Beri-beri - Scorbuto.

Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Trichinosi.

B) IGIENE GENERALE E SPECIALE:

Parte prima: *Igiene generale*:

Aria. — Composizione normale e modificazione dell'atmosfera libera in rapporto alla situazione geografica, a condizioni topografiche, alle culture ed alla vita sociale.

Pulviscolo atmosferico e sua importanza igienica.

Alterazioni dell'aria confinata.

Proprietà fisiche dell'aria. Importanza dei singoli fattori meteorologici: radiazione solare, pressione, temperatura, umidità atmosferica, stato elettrico, movimento dell'aria e precipitazioni meteoriche.

Fattori del clima e nozioni di climatologia. Acclimatazione.

Suolo ed acqua. — Importanza igienica del suolo e del sottosuolo. Configurazione, stratificazione e composizione mineralogica del suolo.

Struttura meccanica e proprietà fisico-chimiche del terreno. Aria tellurica. Calore del suolo. Acqua nel suolo. Comportamento, variazioni di livello, movimento e fuoruscita delle falde acquee sotterranee. Umidità del terreno e mezzi per eliminarla.

Microrganismi del suolo. Trasformazione delle sostanze organiche del suolo. Ciclo dell'azoto e del carbonio in natura. Inquinamento ed autodepurazione del suolo.

Regime delle acque superficiali, condizioni determinanti e favorenti il ristagno delle acque. Terreni umidi, acquitrinosi e paludosi. Bonifica idraulica, agraria ed igienica (*bonifica integrale*).

Acqua potabile. — Importanza igienica dell'acqua e circolazione di essa in natura.

Caratteri fisici, chimici e batteriologici delle acque in rapporto all'origine superficiale o profonda di esse ed in rapporto alla composizione e natura dei terreni.

Alterazioni ed inquinamento delle acque. Autodepurazione delle acque, in particolare di quelle superficiali.

Criteri per il giudizio di potabilità sulla base dell'ispezione locale, della costituzione del bacino di alimentazione, e dei risultati dell'esame fisico, chimico, microscopico e batteriologico.

Correzione e depurazione delle acque da destinare ad uso potabile. Valore igienico dei più importanti sistemi di depurazione.

Alimentazione. — *a*) Parte generale: Ricambio materiale e nutrizione. Metabolismo basale e bisogni alimentari dell'organismo. Composizione e valore nutritivo dei principii alimentari. Importanza dei sali minerali, dell'acqua, delle sostanze fermentate, delle sostanze saporifere in genere.

Vitamine. Avitaminosi ed altre malattie da carenza alimentare. Determinazione, composizione e requisiti della razione alimentare in rapporto alle condizioni individuali ed alla vita collettiva e di lavoro.

Importanza igienica del prezzo degli alimenti.

Alterazioni degli alimenti e modi di conservazione. Requisiti igienici ed importanza sanitaria dei mezzi di conservazione e degli utensili per la preparazione delle sostanze alimentari.

Adulterazioni, frodi e sofisticazioni degli alimenti. Vigilanza igienica sulla produzione, sul commercio e sulle frodi.

b) Parte speciale: Salubrità e valore nutritivo delle più importanti sostanze alimentari:

Carne: Tipi di carne, alterazioni per parassiti, micro-organismi, sostanze venefiche, condizioni anormali dell'animale, cattiva conservazione. Carni insaccate e conservate. Botulismo e tossi-infezioni alimentari. Vigilanza igienica.

Pesci freschi e conservati, molluschi e crostacei: importanza sanitaria delle più frequenti cause di alterazioni.

Latte: Composizione delle varie specie di latte. Fattori che influiscono sulla produzione e sulla salubrità di esso. Alterazioni naturali ed artificiali, e possibili danni sanitari. Conservazione e sterilizzazione del latte. Latte condensato, in polvere e latte modificato (omogeneizzato, maternizzato, ecc.).

Approvvigionamento di latte delle città. Funzionamento delle Centrali. Vigilanza igienica sul latte e derivati di esso (burro, formaggi, crema, ecc.).

Sostanze vegetali: Importanza nell'alimentazione. Pericoli per la salute pubblica in dipendenza della concimazione e del lavaggio.

Funghi: Mangerecci e velenosi.

Cereali: Alterazioni, malattie e semi estranei dei cereali.

Farine: Alterazioni e sofisticazioni delle più comuni farine.

Pane e paste: Alterazioni ed adulterazioni - Forni - Spacci.

Verdure e frutta alimentari: Loro importanza. Vigilanza igienica sulle conserve alimentari.

Vino: Malattie del vino. Alterazioni dovute a cattiva preparazione e ai modi di conservazione. Principali sofisticazioni.

Birra: Alterazioni naturali ed artificiali.

Bevande alcooliche: Alcoolismo.

Caffè, cacao, cioccolato e droghe: Importanza alimentare. Principali sofisticazioni.

Abitazione. — Scelta e adattamento del terreno. Orientazione delle case. Materiali da costruzione. Rapporto tra superficie libera e area coperta.

Altezza delle case e numero dei piani in rapporto alla larghezza delle vie. Scale, finestre e porte. Ampiezza e disposizioni degli ambienti. Requisiti igienici generali delle abitazioni e condizioni minime per l'abitabilità.

Abitazioni collettive e per singole famiglie. Case economiche e popolari.

Umidità delle abitazioni e delle case di recente costruzione. Modi di determinarla e mezzi di difesa contro l'umidità. Provvista di acqua potabile nelle abitazioni. Fognatura domestica e smaltimento dei materiali di rifiuto.

Illuminazione naturale: Illuminazione artificiale.

Danni conseguenti da illuminazione inadatta per difetto di luce, o dai vari sistemi di illuminazione artificiale.

Riscaldamento e refrigerazione dell'ambiente - Importanza e criteri cui deve rispondere un buon sistema di riscaldamento.

Sistemi di riscaldamento locale e centrale e valore igienico di essi.

Sistemi di raffreddamento.

Ventilazione: Aria confinata. Alterazioni, riconoscimenti di esse e conseguenti danni sanitari. Determinazioni del ricambio di aria. Ventilazione naturale ed artificiale. Aereazione. Valore igienico dei diversi sistemi di ventilazione.

Igiene urbana. — Urbanesimo ed influenza sullo stato sanitario e demografico. Compiti dell'igiene urbana.

Piani regolatori di ampliamento e di risanamento urbano. Disposizione, direzione, orientazione, ampiezza delle strade. Superficie coperta e libera. Larghi, piazze, viali, giardini, parchi. Campi sportivi.

Bagni pubblici e popolari. Piscine natatorie.

Lavatoi. Mercati pubblici. Macelli. Pescherie.

Requisiti igienici dei locali pubblici e di pubblico convegno. Igiene degli alberghi.

Cimiteri e polizia mortuaria.

Cause di insalubrità delle città e bonifica urbana.

Pavimentazione stradale: Requisiti igienici.

Raccolta, asportazione e destinazione dei rifiuti solidi domestici e stradali. Servizio di nettezza urbana.

Fognatura urbana - Quantità, composizione ed importanza igienica dei rifiuti liquidi delle città. Acque nere e bianche.

Sistemi statistici e dinamici di fognatura, ed importanza igienica di essi.

Destinazione delle acque cloacali. Utilizzazione agricola ed industriale. Sistemi di depurazione artificiale.

Approvvigionamento idrico delle città - Quantitativo giornaliero di acqua per abitante e per i servizi pubblici.

Sistemi di approvvigionamento idrico. Acquedotti. Vigilanza igienica sulle provviste di acque potabile.

Igiene rurale. — Ambiente naturale ed artificiale delle campagne ed influenza sullo stato sanitario. Alimentazione dei contadini. Influenza delle diverse coltivazioni ed industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi. Bonifiche agricole.

Requisiti igienici delle abitazioni rurali e dei locali annessi. Stalle, vaccherie, depositi. Locali di ricovero temporaneo dei lavoratori.

Impianti di latrine nelle case rurali: tipi di fognatura rurale e di depurazione biologica. Concimaie.

Approvvigionamento idrico delle case e dei comuni rurali.

Assistenza sanitaria ed educazione igienica dei contadini.

Parte seconda: Igiene speciale.

Igiene della persona. — Importanza igienica dei vestiti e dei diversi tessuti nella difesa dell'individuo contro il freddo e il caldo.

Pulizia della persona e igiene della pelle.

Importanza fisiologica e igienica dei bagni. Bagni popolari.

Requisiti igienici delle calzature.

Esercizi fisici e riposo. — Effetti degli esercizi fisici e del riposo sull'organismo.

Importanza dell'allenamento. Modalità degli esercizi fisici. Ginnastica. Giuochi. Esercizi sportivi.

Controllo sanitario.

Igiene prenatale e della prima infanzia. — Assistenza sanitaria e protezione sociale della donna durante la gestazione e il parto - Assistenza alla gestante malata - Organi e istituti per tale assistenza.

Leggi sulla crescenza fisiologica e fattori che l'influenzano.

Mortalità e morbosità infantile.

Norme di puericultura. Igiene dell'allattamento e del divezzamento del bambino. Forme di assistenza sanitaria e sociale dei bambini. Assistenza pubblica degli illegittimi ed esposti. Asili infantili.

Igiene scolastica. — Sviluppo fisico, psichico nella età scolastica. Malattie della scuola, condizioni favorenti lo sviluppo di malattie infettive e parassitarie e norme per la profilassi.

Edifici scolastici - Requisiti igienici - Aule scolastiche - Banco scolastico ed altri arredi scolastici - Bagni - Refettori - Palestre - Ambulatori medici - Scuole speciali.

Scuole rurali.

Criteri igienici per orari e programmi. Lavoro manuale.

Educazione fisica nelle scuole.

Vigilanza igienica ed organizzazione del servizio medico-scolastico. Cartelle biografiche. Istituzioni assistenziali scolastiche e parascolastiche.

Igiene del lavoro. — Lavorazioni insalubri, pericolose o incomode; danni all'operaio e alle popolazioni. Ambienti del lavoro e requisiti igienici. Materiale da lavoro, possibili danni connessi colla lavorazione di esso e mezzi per prevenirli.

Lavori sotterranei in aria compressa e in ambienti speciali.

Igiene di particolari lavorazioni e industrie.

Organizzazione scientifica del lavoro. Vigilanza igienico-sanitaria sulle lavorazioni.

Infortuni. Malattie professionali. Organi sociali di assistenza.

Tutela ed assistenza dei lavoratori. Legislazione sociale del lavoro e carta del lavoro.

Assistenza sanitaria. — Ordinamento dell'assistenza sanitaria medico-chirurgica e ostetrica. Assistenza a domicilio ai poveri e assistenza pubblica in genere. Assistenza sanitaria a base assicurativa e mutualistica.

Assistenza ospedaliera - Tipi e requisiti igienici degli ospedali generici per malattie mediche e chirurgiche. Ospedali per convalescenti e cronici. Ospedali speciali (maternità, ospedali infantili, sanatori, ospedali per infettivi). Ospedali per malati di mente (manicomi) e forme di assistenza manicomiale in istituto o in famiglia.

Istituti per deficienti, ciechi, sordomuti.
Dispensari e poliambulanze. Case di salute. Istituti di cure fisiche e idroterapiche.
Stazioni di cure climatiche e balneari.
Igiene dei luoghi di prevenzione e custodia. — Vari sistemi di prigionia. Edifici carcerari. Regime e lavoro dei carcerati. Colonie penitenziarie.
Igiene dei trasporti. — Igiene navale: Navi destinate al trasporto di viaggiatori. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Infermerie e materiale farmaceutico e di pronto soccorso. — Igiene ferroviaria: Disinfezione e disinfestazione delle carrozze, dei viaggiatori e dei carri per trasporto di merci e bestiame.

PROVA ORALE.

A) LE MATERIE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE.

B) LA LEGISLAZIONE SANITARIA E CORPORATIVA DEL REGNO:

1) *Legislazione sanitaria*:

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Ordinamento sanitario italiano. Autorità sanitaria ed uffici esecutivi e consultivi.
Difesa sanitaria internazionale. Convenzione di Parigi 21 giugno 1926. Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, riflettente la profilassi delle malattie esotiche.
Assistenza sanitaria per i poveri. Altre forme di assistenza pubblica legale. Assistenza su base assicurativa e mutualistica.
Disposizioni generali legislative e regolamentari sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e regolamento 15 aprile 1926), sull'Opera Nazionale Balilla, sulla mutualità scolastica, sulla tutela della maternità (assicurazione delle operaie ed impiegate).
Ordinamento della vigilanza igienica, comunale e provinciale. Laboratori provinciali d'igiene e di profilassi.
Esercizio di professioni sanitarie. Infermiere diplomate ed assistenti sanitarie. Scuole convitto. Esercizio ostetrico. Arti ausiliarie della medicina. Farmacie. Specialità medicinali. Prodotti ad azione stupefacente. Sieri, vaccini e simili. Altre attività sottoposte a vigilanza sanitaria.
Norme sull'igiene del suolo e dell'abitato urbano e rurale. Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.
Testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, concernente le nuove norme per la bonifica integrale.
Norme per impedire la moltiplicazione delle mosche (decreto del Capo del Governo 29 maggio 1928).
Agevolazioni per esecuzione di opere igieniche.
Lavorazioni insalubri. Regolamento generale sull'igiene del lavoro 14 aprile 1927, n. 530.
Impiego dei gas tossici.
Disposizioni per la tutela igienico-sanitaria del lavoro (assicurazione infortuni, lavoro delle donne e dei fanciulli, malattie professionali).
Disposizioni per la vigilanza sulle bevande e sugli alimenti. Regolamento 3 agosto 1890, n. 167. Disposizioni sulle frodi di prodotti agrari.
Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3248, per la vigilanza igienica delle carni.
Regolamento 9 maggio 1929, n. 994, per la vigilanza igienica sul latte.
Disposizioni e norme generali e speciali per la profilassi delle malattie infettive.
Regolamento 9 ottobre 1921 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.
Regolamento 7 giugno 1928 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Regolamento 28 gennaio 1935, n. 93, per l'esecuzione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria.
Nozioni generali sulle disposizioni considerate dal regolamento 10 maggio 1914, n. 533, per la polizia veterinaria.
Regolamento 25 luglio 1892 sulla polizia mortuaria.
Disposizioni del Codice penale attinenti alla Sanità pubblica.

2) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

3) *Nozioni generali sull'ordinamento corporativo del Regno.*

4) *Nozioni di statistica demografica e sanitaria.*

Importanza della statistica demografica per lo studio dei fatti sanitari. Metodi di rilevazione, di raccolta e elaborazione e di rappresentazione dei dati statistici. Proporzioni, medie, numeri indici.
Stato della popolazione e variazioni di essa.
Popolazione assoluta residente e presente: sparsa ed agglomerata. Densità della popolazione.
Distribuzione in rapporto all'importanza demografica dei Comuni, all'altimetria, al numero delle abitazioni. Affollamento delle case.
Variazioni della popolazione nelle città e nei comuni rurali. Urbanesimo.
Composizione della popolazione per età, sesso, stato civile e professione. Variazioni.
Famiglie e convivenze.
Movimento della popolazione. Naturale e sociale.
Matrimoni. Nuzialità generale e specifica. Fecondità matrimoniale.
Nascite. Movimento assoluto e relativo delle nascite. Nati morti. Nati vivi ed andamento della natalità.
Denatalità. Natalità legittima ed illegittima. Natalità secondo il sesso.
Morti. Andamento della mortalità generale. Mortalità per sesso ed età e stato civile.
Tavole di mortalità, sopravvivenza e probabilità di morte.
Vita media e probabile.
Età normale dei morti (curva di Lexis).
Mortalità infantile nel Regno e nei Compartimenti.
Mortalità secondo le malattie. Scheda di morte ed elenco delle cause di morte. Mortalità per le più importanti cause di morte. Mortalità per malattie infettive.
Movimento naturale della popolazione. Eccedenza dei nati sui vivi. Confronti internazionali.
Movimento migratorio ed incremento totale della popolazione.
Statistiche sanitarie della morbosità. Fonti ed importanza di esse.
Statistica della morbosità per malattie infettive.

---

2. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di medico condotto.

(Articoli 46 e 53 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) PROVA DI MEDICINA:

Esame di un malato. — Rilevamento dei dati anamnestici, obbiettivi e funzionali; formulazione della diagnosi ed indicazioni terapeutiche.
Eventuali ricerche di laboratorio riguardanti la dimostrazione di elementi patologici nelle urine; la morfologia del sangue; gli essudati e trasudati.

B) PROVA DI CHIRURGIA E OSTETRICIA.

Esame di un malato; diagnosi dell'infermità; interventi curativi con particolare riguardo al pronto soccorso.
Discussione su casi di ostetricia ed eventuale esecuzione dei più importanti interventi ostetrici.

---

3. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di veterinario condotto.

(Articoli 49 e 53 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) PROVA DI CLINICA MEDICA VETERINARIA:

Esame clinico di un animale infetto o sospetto di una delle seguenti malattie:
Afta epizootica - Piroplasmosi - Morbo coitale maligno - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemia emorragica - Morva - Tubercolosi bovina - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia delle capre - Vaiuolo ovino - Adenite equina - Farcino criptococcico - Peste suina - Setticemia suina - Mal rossino - Agalassia contagiosa - Difterite aviaria, colera aviario, peste aviaria. Rogna.
Eventuali e preliminari ricerche di laboratorio per l'accertamento della diagnosi.

B) Prova sulla ispezione sanitaria delle carni da macello, l'igiene e la zootecnica:

Esame delle carni, degli organi e visceri di un animale macellato per accertarne lo stato sanitario e stabilirne la destinazione (libero consumo, bassa macelleria, distruzione totale o parziale).
Esame delle carni e dei prodotti animali in genere, preparati per la conservazione.
Esame del pollame, della selvaggina e del pesce.
Esame di foraggi e mangimi per giudicare della qualità e dello stato di conservazione. Preparazione della raziono per un animale destinato ad una determinata produzione.
Esame di ricoveri per il bestiame e giudizio sulle loro condizioni ai fini dell'igiene zootecnica.
Preparazione di soluzioni disinfettanti e applicazione nella pratica.
Esame di un animale (bovino, equino, ovino e suino) e segnalazione degli eventuali pregi e difetti in relazione con le finalità zootecniche.
Esame di una vacca lattifera, con particolare riguardo alla produzione igienica del latte.

4. — Programma particolareggiato della prova di esame nei concorsi a posti di levatrice condotta.

(Articoli 52 e 53 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVA ORALE.

Nozioni di igiene prenatale e di assistenza alla donna durante la gestazione.
Assistenza durante il parto e il puerperio. Assistenza al neonato e nozioni di puericoltura. Oftalmo-blenorrea dei neonati.
Regolamento ostetrico ed istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici (17 maggio 1930).
Denuncia degli aborti - Registri dei parti.
Nozioni generali sull'ordinamento sanitario.

5. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di direttore di macello.

(Art. 66 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) Accertamento clinico ed eventualmente sperimentale dello stato sanitario di un animale prima della macellazione:

Visita dell'animale in vita per rilevare lo stato di nutrizione e l'eventuale esistenza di malattie comuni, infettive o parassitarie, agli effetti dell'ammissione o meno alla macellazione regolare o condizionata.
Esame di una bovina per giudicare se sia ammissibile o meno alla produzione del latte per uso alimentare diretto.

B) Ispezione sanitaria delle carni di un animale macellato e dei relativi organi agli effetti dell'ammissione delle carni al consumo:

Ispezione sanitaria delle carni, degli organi e visceri di un animale macellato.
Caratteri organolettici delle carni. Lesioni anatomo-patologiche. Esame batteriologico delle carni ed altre eventuali ricerche di laboratorio per giudicare della loro assegnazione (libero consumo; bassa macelleria; distruzione parziale o totale).

PROVE SCRITTE.

A) Malattie infettive e infestive degli animali in rapporto alla ispezione sanitaria delle carni:

Generalità sulle malattie infettive e parassitarie degli animali. Sorgenti di infezione e di infestazione.
Vie e modi di trasmissione delle malattie infettive e da infestazione. Meccanismi di difesa dell'organismo contro le infezioni e concetti sull'immunità. Mezzi per conseguire l'immunità (vaccini, anatossine, sieri).
Vaccinoterapia e sieroterapia.
Difesa dell'organismo dalle infestazioni.
Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive o da infestazione negli animali:

Afta epizootica. Piroplasmosi. Morbo coitale maligno. Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Setticemie emorragiche. Morva. Tubercolosi bovina ed aviaria. Paratubercolosi (malattia di Johne). Actinomicosi. Actinobacillosi. Rabbia. Tetano. Mastite contagiosa delle vacche. Aborto epizootico bovino. Vaiolo ovino. Febbre tifoidea del cavallo. Farcino criptococcico. Peste suina, setticemia suina, mal rossino. Infezioni enzootiche dei vitelli, dei maialetti e dei puledri neonati. Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Rogna equina, ovina e caprina. Elmintiasi ed altre affezioni parassitarie più comuni.

B) Organizzazione e funzionamento dei pubblici macelli, dei mercati di bestiame e dei frigoriferi per la conservazione delle carni:

Scopo e criteri direttivi della ispezione sanitaria delle carni. Valore alimentare delle carni.
Prescrizioni igieniche per la costruzione dei macelli.
Organizzazione e funzionamento dei macelli. Macelli pubblici e privati, macelli annessi ai laboratori di carne. Distribuzione dei locali, attrezzatura. Stalle di sosta. Sardigna. Trasporto delle carni. Organizzazione della bassa macelleria. Mercati di bestiame annessi ai macelli (campi boari). Vigilanza sanitaria.
Stalle d'isolamento. Compra-vendita del bestiame. Assicurazione del bestiame.
Frigoriferi annessi ai pubblici macelli. Impianto. Funzionamento. Vigilanza sanitaria. Refrigerazione e congelamento delle carni. Trasporto delle carni dai frigoriferi.
Laboratori di carni insaccate o comunque preparate (carni in scatola, estratti, brodi, ecc.).
Ispezione sanitaria del pollame, della selvaggina e del pesce.

PROVA ORALE.

A) La materia delle prove scritte e pratiche.

B) Legislazione sanitaria e corporativa del Regno.

1) *Legislazione sanitaria*:

Testo unico delle leggi sanitarie. Regolamento di polizia veterinaria. Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto e delle carni.
Testo unico della legge comunale e provinciale (principali disposizioni).
Codice penale (reati contro l'alimentazione e la sanità pubblica).

2) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.*

6. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di assistente presso il reparto medico micrografico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(Art. 73 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) Prova di microbiologia.

Indagini microscopiche, culturali, biologiche da eseguire su materiale patologico per l'accertamento della diagnosi delle malattie infettive, con particolare riguardo alla diagnosi delle seguenti:
Colera - Peste - Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche - Febbre ondulante - Dissenteria bacillare - Amebiasi - Difterite - Tubercolosi - Polmonite - Infezione streptococciche e stafilococciche - Tetano - Infezioni anaerobiche delle ferite - Infezione gonococcica - Carbonchio ematico - Morva - Rabbia.
Tecnica batteriologica: Metodi di colorazione dei microrganismi e di allestimento di culture per l'isolamento e l'identificazione dei microrganismi.
Infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie.
Controllo di vaccini, sieri, tossine, anatossine e di prodotti biologici.
Esecuzione di esame batteriologico dei campioni di acqua potabile.
Ricerche batteriologiche e biologiche sulle conserve alimentari.
Controllo dei disinfettanti.
Tecnica delle reazioni immunitarie: Titolazione degli immunisieri (antitossici, antibatterici, agglutinanti, flocculanti, precipitanti ed emolitici).

N.B. — La Commissione esaminatrice può far svolgere la prova in due giorni successivi, stabilendo le modalità per lo svolgimento nelle due giornate. Il candidato deve redigere per le prove espletate nella giornata breve relazione scritta.

B) PROVA DI MICROSCOPIA E PARASSITOLOGIA E FISICA APPLICATA ALL'IGIENE:

L'esame si svolge in due tempi:

1) *Microscopia e parassitologia*:

Riconoscimento dei più importanti miceti patogeni.
Riconoscimento dei più importanti protozoi - I parassiti malarici.
Riconoscimento dei più importanti parassiti animali dell'uomo.
Esame microscopico dell'acqua.
Esame microscopico del latte e suoi derivati e riconoscimento delle principali alterazioni e sofisticazioni.
Esame microscopico delle carni e riconoscimento delle alterazioni microbiche e parassitarie.
Esame delle farine e del pane e riconoscimento di parassiti, di sostanze estranee e di miscele di diverse farine.
Alterazioni del mais.
Esame microscopico per il riconoscimento delle alterazioni del vino e dell'aceto.
Esame microscopico di conserve alimentari, del caffè, tè, cioccolato, droghe e riconoscimento delle sofisticazioni.

2) *Fisica applicata all'igiene*:

Principali apparecchi per i rilevamenti metereologici.
Determinazione della pressione, dell'umidità e della temperatura dell'aria.
Determinazione dell'illuminazione naturale e dell'umidità degli ambienti.

C) PROVA DI ISTOLOGIA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA CLINICA:

L'esame si svolge in due tempi:

1) *Istologia normale e patologica*:

Lettura di preparati istologici riguardanti:
sezioni di tessuti e organi normali;
riconoscimento delle più importanti alterazioni patologiche;
riconoscimento di sezioni di tumori maligni.
Nozioni generali di tecnica istologica.

2) *Chimica clinica*:

Analisi di urine, feci, succo gastrico, sangue, essudati e trasudati, glicemia, azotemia.

PROVE SCRITTE.

A) MALATTIE INFETTIVE PARASSITARIE E DI ORIGINE ALIMENTARE:

Generalità sulle malattie infettive.
Sorgenti d'infezione - Importanza dei portatori - Vie e modalità di trasmissione.
Veicoli inanimati ed animati - Vie e modo di penetrazione degli agenti infettivi.
Condizioni individuali, locali, generali e sociali favorenti l'infezione.
Meccanismi di difesa naturale dell'organismo - Stati allergici e reazioni immunitarie.
Mezzi per conferire l'immunità (vaccini, anatossine, sieri) e norme per il loro controllo.
Vaccinoterapia e sieroterapia.
Profilassi generale ed individuale delle malattie infettive - Denunzie - Inchiesta epidemiologica - Indagini di laboratorio per l'accertamento della diagnosi.
Isolamento - Disinfezione e disinfettanti - Difesa contro gli insetti trasmettitori delle malattie infettive; mezzi e modalità per la disinfezione.
Profilassi sociale, ambientale e localistica delle malattie infettive - Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi.
Eziologia, epidemiologia, patogenesi, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie:
Colera, peste, febbre gialla - Tifo esantematico e forme similari - Vaiuolo, vaioloide e alastrim - Varicella - Morbillo - Scarlattina - Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche - Febbre ondulante - Dissenteria bacillare - Parotite - Pertosse - Difterite - Tubercolosi - Lebbra - Polmonite - Influenza - Encefalite letargica - Poliomielite anteriore acuta - Meningite cerebro spinale - Febbre puerperale - Eresipela - Infezioni setticemiche - Malaria - Leishmaniosi - Amebiasi - Febbri ricorrenti - Spirochetosi ittero-emorragica - Sodoku - Sifilide - Blenorragia - Ulcera molle e venerea - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Edema maligno - Cangrena gassosa - Tetano Actinomicosi - Rabbia - Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose - Oidiomicosi e Tigna - Botulismo - Tossi - Infezioni alimentari - Pellagra - Beri-beri - Scorbuto - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Trichinosi - Altre malattie da vermi.

PROVA ORALE.

A) LE MATERIE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE.

B) LA LEGISLAZIONE SANITARIA DEL REGNO.

Il testo unico delle leggi sanitarie con particolare riguardo alle seguenti materie:
Ordinamento sanitario del Regno - Servizi comunali, provinciali e statali per la vigilanza igienica e per la profilassi.
Laboratori provinciali - Produzione, vendita e controllo di sieri, vaccini, tossine, prodotti chemioterapici, opoterapici e biologici in genere. Gas tossici e loro impiego ai fini sanitari.
Disposizioni per l'igiene del suolo e dell'abitato, e per la vigilanza sulle bevande e sugli alimenti.
Regolamenti per la vigilanza sulle carni e sul latte.
Disposizioni generali per la profilassi delle malattie infettive endemiche ed esotiche. Convenzione sanitaria internazionale. Ordinanza di sanità marittima 12 gennaio 1930.
Disposizioni speciali per la profilassi scolastica e per quella di alcune malattie infettive dell'uomo: tubercolosi, malaria, malattie veneree, vaiuolo.

C) NOZIONI GENERALI SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CORPORATIVO DEL REGNO.

---

7. — **Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di coadiutori presso il reparto medico micrografico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.**

(Art. 76 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) MICROBIOLOGIA.

B) MICROSCOPIA E PARASSITOLOGIA E FISICA APPLICATA ALL'IGIENE.

C) ISTOLOGIA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA CLINICA.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono conformi a quelli stabiliti nel n. 6 per le corrispondenti prove di concorsi a posti di assistente.

PROVE SCRITTE.

A) MALATTIE INFETTIVE, PARASSITARIE E DI ORIGINE ALIMENTARE.

B) IGIENE GENERALE.

I programmi particolareggiati delle singole prove sono conformi, per la prima prova, a quelli stabiliti nel n. 6, per la prova scritta dei concorsi a posti di assistente, e; per la seconda, a quelli stabiliti nel n. 1, lettera *B*) parte prima, per la corrispondente prova scritta dei concorsi a posti di ufficiale sanitario.
Le prove scritte possono avere per oggetto un rapporto con motivato giudizio su particolari argomenti o quesiti di epidemiologia, di profilassi, di igiene generale e sui risultati di ricerche fisiche, chimiche, e batteriologiche riguardanti la materia.

PROVA ORALE.

Oltre le materie indicate nella prova orale dei programmi di cui al n. 6 l'esame verte anche sull'igiene generale.

---

8. — **Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di direttore presso il reparto medico micrografico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.**

(Art. 76 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) MICROBIOLOGIA.

B) MICROSCOPIA E PARASSITOLOGIA E FISICA APPLICATA ALL'IGIENE.

C) ISTOLOGIA NORMALE E PATOLOGICA E CHIMICA CLINICA.

I programmi particolareggiati delle prove predette sono conformi a quelli stabiliti nel n. 6 per le corrispondenti prove dei concorsi a posti di assistente.

D) Autopsia di un cadavere umano.

Rilevamento dei fatti patologici più importanti ovvero di materiali e pezzi di organi ai fini dell'accertamento diagnostico.

PROVE SCRITTE.

A) Malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare.

B) Igiene generale.

I programmi particolareggiati sono conformi, per la prima prova, a quelli stabiliti nel n. 6, per la corrispondente prova dei concorsi a posti di assistente, e, per la seconda a quelli stabiliti nel n. 1, lettera *B*, parte prima, per la corrispondente prova scritta dei concorsi a posti di ufficiale sanitario.

Le prove scritte possono avere per oggetto un rapporto con motivato giudizio su particolari argomenti o quesiti di epidemiologia, di profilassi, di igiene generale e su risultati di ricerche fisiche, chimiche e batteriologiche e riguardanti materia di igiene generale.

PROVA ORALE.

Oltre le materie indicate nella prova orale dei programmi di cui al n. 6, l'esame verte anche sull'igiene generale e sulla tecnica dell'autopsia.

---

9. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di assistente presso il reparto di chimica dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(Art. 74 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) Analisi qualitativa.

Ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio. Il numero complessivo degli acidi e delle basi non deve essere superiore a dieci, nè inferiore a otto. Sono esclusi dal miscuglio i metalli rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione, ponderale e volumetrica, di due componenti in un miscuglio di sali inorganici.

C) Analisi organica e farmaceutica.

Identificazione e saggi di purezza di una sostanza organica tra quelle iscritte nella Farmacopea Ufficiale.

D) Analisi bromatologica.

Acqua potabile. — Ricerca dell'acido nitroso e dell'ammoniaca. Dosaggio delle sostanze organiche, dei cloruri e della durezza.

Vino. — Ricerca dei coloranti derivati dal catrame e della saccarina. Dosaggio dell'alcool, dell'estratto, della gessatura, della acidità totale e volatile.

Aceto. — Ricerca degli acidi minerali. Dosaggio dell'estratto e dell'acidità totale.

Latte. — Ricerca dei prodotti conservativi. Determinazione della densità del latte e del siero. Dosaggio del grasso.

Olio di olive. — Ricerca degli oli di semi. Determinazione dell'acidità, del grado refrattometrico, del numero di saponificazione.

Farina. — Ricerca degli imbiancanti. Determinazione dell'acqua, delle ceneri, della cellulosa e del glutine.

Pane. — Determinazione dell'acqua, dell'acidità e della cellulosa.

Conserve di pomidoro. — Ricerca dei coloranti derivanti dal catrame e dei prodotti conservativi. Dosaggio dell'acidità e dello estratto.

PROVA ORALE.

La materia delle prove pratiche: discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura chimica del candidato.

Testo unico delle leggi sanitarie, ed ordinamento generale sanitario del Regno.

Le norme di legge e di regolamento riguardanti le acque, le bevande, gli alimenti, il suolo e l'abitato, l'igiene del lavoro, l'esercizio delle farmacie, le specialità medicinali, i gas tossici, ecc.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.

10. — Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di coadiutore presso il reparto di chimica dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(Art. 76 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) Analisi qualitativa.

Ricerca degli acidi e delle basi in un miscuglio. Il numero complessivo degli acidi e delle basi non dovrà essere inferiore a dieci. Sono esclusi dal miscuglio i metalli rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione di due componenti di una miscela di sali inorganici.

C) Analisi organica e farmaceutica.

Identificazione di una sostanza organica, di quelle iscritte nella Farmacopea Ufficiale, con speciale riguardo alla ricerca dei gruppi funzionali.

D) Analisi bromatologica e tossicologica.

Ricerche qualitative e dosaggi sopra uno dei seguenti argomenti: Aria; acqua potabile; vino; aceto; birra; bevande alcooliche; liquori; acque gassose; sostanze zuccherine; latte; grassi animali e vegetali; farine e pane; caffè; conserve alimentari; stagnatura; saldatura; stagnole; vernici, smalti; disinfettanti in genere.

Ricerca tossicologica di un veleno minerale od organico.

PROVA SCRITTA.

A) Igiene generale.

Suolo ed acqua. — Importanza igienica della struttura geologica e della composizione mineralogica del terreno. Comportamento dell'acqua nel suolo e variazioni della sua composizione.

Caratteri fisico-chimici dell'acqua a seconda l'origine superficiale o profonda di essa. Indagini ed esami per il giudizio di potabilità. Ispezione locale con speciale riguardo al bacino di alimentazione; sorgenti e risorgenti. Determinazione della portata delle acque sorgive. Valutazione, ai fini della potabilità, dei risultati dell'esame fisico e dell'analisi chimica dell'acqua.

Correzione dei caratteri chimici delle acque da utilizzare a scopo potabile.

Depurazione di acque sospette con mezzi fisici, chimici e biologici; valore igienico di questi, e controllo chimico dei risultati.

Atmosfera — Componenti normali ed accidentali dell'aria libera e di quella confinata, e determinazione delle alterazioni di essa in rapporto alle industrie ed alla vita sociale. Importanza igienica del pulviscolo atmosferico specialmente per quanto riflette l'origine e la composizione chimica delle particelle che lo costituiscono.

Proprietà fisiche dell'aria, determinazione ed importanza igienica di esse.

Abitazioni — Cause di insalubrità delle abitazioni. Umidità di esse.

Proprietà dei materiali di costruzione nei riguardi igienici.

Bisogno di ventilazione e determinazione di esso.

Controllo del buon effetto della ventilazione naturale ed artificiale.

Norme e mezzi per la regolazione termica delle abitazioni, ed esame dell'effetto di essa.

Illuminazione naturale ed artificiale - Misurazione di essa.

Rifiuti liquidi e solidi della vita — Composizione ed importanza di essi ai fini dell'agricoltura e dell'igiene. Destinazione dei rifiuti e cautele igieniche. Condizioni per la immissione delle acque cloacali nei fiumi, laghi e nel mare, e processi di depurazione naturale.

Sistemi per la depurazione artificiale, e controllo chimico sull'efficienza di essa.

Alimentazione — Nozioni generali sul ricambio materiale e sul bisogno alimentare. Determinazione del valore nutritivo delle sostanze alimentari.

Importanza delle vitamine nell'alimentazione.

Alterazione spontanea delle sostanze alimentari e mezzi per la loro igienica conservazione. Colorazione di sostanze alimentari. Utensili domestici.

Preparazione industriale dei prodotti alimentari. Costituzione dei principali alimenti, adulterazioni, sofisticazioni, frodi e controllo igienico: carni, pesci, latte, grassi animali e vegetali, olii, farine e paste: vino, aceto, birra, alcool e bevande alcooliche, zuccheri e destrine; conserve alimentari, animali e vegetali. Cioccolato e cacao.

Igiene industriale — Danni igienici e sanitari per l'esercizio di opifici industriali.

Inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque per polveri, gas, prodotti volatili e rifiuti industriali.

Tossicità del materiale da lavoro. Gas tossici. Igiene degli ambienti di lavoro. Mezzi per la protezione degli operai.

Principali industrie insalubri e pericolose.

Tutela sanitaria e sociale del lavoro.

La prova può avere per oggetto un rapporto con motivato giudizio su particolari argomenti o quesiti di igiene generale e sui risultati di ricerche fisiche e chimiche riguardanti la materia.

PROVA ORALE.

La materia delle prove scritte e pratiche: discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura chimica del candidato, specialmente nel campo delle applicazioni sanitarie, nonchè la maturità di giudizio su risultati di analisi e la conoscenza dell'igiene generale.

Testo unico delle leggi sanitarie ed ordinamento generale sanitario nel Regno.

Leggi, regolamenti e istruzioni ministeriali riguardanti: le acque, le bevande, gli alimenti e le frodi nel commercio di generi alimentari; gli oggetti di uso; il suolo, le abitazioni, le industrie insalubri, i gas tossici; l'igiene del lavoro; le farmacie, le specialità medicinali.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.

---

11. — **Programma particolareggiato delle prove di esame nei concorsi a posti di direttore presso il reparto di chimica dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.**

(Art. 76 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281).

PROVE PRATICHE.

A) ANALISI QUALITATIVA.

B) ANALISI QUANTITATIVA.

C) ANALISI ORGANICA E FARMACEUTICA.

D) ANALISI BROMATOLOGICA E TOSSICOLOGICA.

I programmi particolareggiati delle prove predette sono conformi a quelli stabiliti nel n. 10, per le corrispondenti prove dei concorsi a posti di coadiutore.

E) FISICA APPLICATA ALL'ANALISI CHIMICA:

Densità - Crioscopia - Ebullioscopia - Tensione superficiale - Viscosità - Concentrazione di ioni idrogeno - Conducibilità elettrica - Refrattometria - Colorimetria - Polarimetria - Fotometria - Spettrografia - Luce di Wood.

PROVE SCRITTE.

A) IGIENE GENERALE.

Il programma particolareggiato della prova predetta è conforme a quello stabilito per la corrispondente prova dei concorsi a posti di coadiutore.

PROVA ORALE.

Oltre le materie indicate nella prova orale del programmi di cui al n. 10, l'esame verte anche sulla fisica applicata all'analisi chimica.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Cracovia nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII, concernente l'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 131/9829/1 del 14 aprile 1935-XIII;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 2956 in data 20 giugno 1933-XI col quale veniva approvato l'accordo di Dresda;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'accordo stipulato a Cracovia (in facoltà dell'art. 4, par. 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924), nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, germanico, jugoslavo, olandese, polacco ed ungherese dall'altra; accordo al quale hanno successivamente aderito i Governi austriaco, danese e norvegese, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi a determinate condizioni.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto i Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo e norvegese, ratificato l'accordo di cui all'articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° maggio 1935-XIII e sostituisce l'accordo di Dresda, oggetto del decreto Ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

Accordo di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C.I.M.) del 23 ottobre 1924.

In base all'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale relativa al traffico ferroviario merci, sono state convenute con decorrenza dal 1° maggio 1935-XIII pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I in vigore dal 1° maggio 1935.

Osservazioni preliminari (all'Allegato I).

1. — Alla fine della cifra marginale 4 viene aggiunto quanto segue:

Per gli oggetti indicati nell'allegato 1 debbono essere presentate lettere di vettura distinte sempre che per essi sussista divieto di carico in comune o con altre merci.

CLASSE I.

MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE.

I-*a*. — *Esplosivi*:

(*Esplosivi da mina e da tiro ed altre materie analoghe*)

A — *Esplosivi da mina.*

2° gruppo

2. — Nella cifra marginale 14 alla fine dell'intestazione (dopo le parole « spedizione a carro ») viene posto il richiamo * e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

* Questi esplosivi da mina nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite fino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

3. — Nella cifra marginale 14 il richiamo 1) viene posto anche dopo la parola « trinitroresorcina » e la nota a piè pagina già esistente relativa alla parola « tetranitrometilanilina » viene cambiata come segue:

1) Nel traffico fra la Germania, l'Austria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Svezia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia la tetranitrometilanilina e la trinitroresorcina possono essere trasportate come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

4. — Nella cifra marginale 16 dopo le parole « Il tetranitrato di pentaeritrite (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato e uniformemente inumidito con 30% di acqua » e dopo le parole finali « finemente cristallizzata e uniformemente umettata col 15% di acqua » viene messo il richiamo 1) e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

1) Nel traffico fra la Germania, l'Austria, l'Italia, l'Olanda, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia il tetranitrato di pentaeritrite (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato e uniformemente inumidito con 30 per cento di acqua e la trimetilentrinitroamina (ciclotrimetilentrinitroamina) finemente cristallizzata e uniformemente umettata col 15 per cento di acqua possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

B — *Esplosivi da tiro.*

2° gruppo

5. — Nella cifra marginale 22 alla fine dell'intestazione (dopo le parole « spedizioni a carro ») viene posto il richiamo * e quindi dopo lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

* Questi esplosivi da tiro nel traffico tra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite sino alla quantità massima di kg. 300 peso lordo.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli*: *Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

6. — Nella cifra marginale 34 il comma: « I colli contenenti acido picrico devono portare l'iscrizione in caratteri rossi ben visibili Acido picrico » non si applica.

E — *Materiale di trasporto*: *Carico, iscrizioni, etichette.*

7. — La cifra marginale 59: « (2) I carri che abbiano le pareti od il tetto rivestiti di piombo non devono essere impiegati per il trasporto dell'acido picrico » non si applica.

F — *Divieto di carico in comune.*

8. — Nella cifra marginale 62 nel 4° rigo la frase « con le capsule per scandaglio della classe I-*b*, nominate sub 6°, » si considera cancellata.

9. — La cifra marginale 63: « (2) E' proibito caricare il piombo e le materie contenenti piombo (in mescolanza od in combinazione) in uno stesso carro insieme con l'acido picrico » non si applica.

I-*b*. — *Munizioni.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli*: *Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

10. — Nella cifra marginale 102 nel 3° rigo la cifra « 6° » si considera cancellata.

C — *Modo di trasporto.*

11. — Nella cifra marginale 104 le parole « e 5° a 11° » vengono sostituite con:, 5° e 7° a 11°.

D — *Menzioni ed attestazioni nella lettera di vettura.*

12. — Nella cifra marginale 106 (1) *a*) la frase « 5°, 6° e 7° », viene sostituita con la frase: 5° e 7°.

13. — La cifra marginale 107 prende il seguente tenore:

(2) Per le spedizioni degli oggetti della classe I-*b*, eccetto quelli nominati sub 1° a) e 6°, il mittente deve certificare nella lettera di vettura: « La natura e l'imballaggio sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I alla C. I. M. ».

Per gli oggetti del punto 6° il mittente deve nella lettera di vettura certificare:

« Corrispondenti alle prescrizioni più facilitative di quelle dell'allegato I alla C. I. M. ».

F — *Divieto di carico in comune.*

14. — Nella cifra marginale 113 la frase « le capsule per scandaglio nominate sub 6°, » si considera cancellata.

I-*c*. — *Mezzi di accensione, pezzi di artifizio, ecc.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

B — *Imballaggio con altri oggetti.*

15. — Per la cifra marginale 176 vale la seguente dizione: L'imballaggio in comune è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

(1) Gli oggetti nominati sub 1° e 27° ciascuno in quantità sino a 5 kg. possono essere riuniti in un sol collo insieme con altri oggetti, ad eccezione di quelli della classe I-*c*, nominati sub 4°, e di quelli delle classi II e III.

I-*d*. — *Gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione.*

16. — Nella cifra marginale 202 viene introdotto:

1) al punto 6° alla fine (come nuovo comma):

Miscugli di idrocarburi liquefatti ricavati da gas naturali, dal carbon fossile ecc. i quali:

a) a 50° C. hanno una pressione non superiore a 6,5 kg/cm² indicati con la frase « Miscuglio di gas *A* »;

b) a 50° C. hanno una pressione non superiore a 16,5 kg/cm² indicati con la frase « Miscuglio di gas *B* »;

2) al punto 7° dopo le parole « acido solforoso 3), »: idrogeno solforato;

3) al punto 8° alla fine (dopo una virgola invece del punto): diclorodifluorometano.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

4. — Prove ufficiali dei recipienti.

17. — Nella cifra marginale 217 il principio dell'alinea (2) *b*) prende la seguente dicitura:

b) per i gas liquefatti nominati sub 5°, 6°, 7° e 8°:

Acido carbonico	190 kg/cm²	1)
Gas d'olio	190 »	1)
Protossido d'azoto	180 »	1)
Etilene	225 »	
Acido cloridrico anidro . . .	110 »	1)
Etano	95 »	1)
Gas detto « Z »	40 »	
Propilene	35 »	
Ammoniaca	30 »	
Propano	24 »	1)
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	15 »	
Cloro e gas detto « T » . . .	22 »	1)

e così di seguito come nell'Allegato I con l'avvertenza che alla fine viene aggiunto:

Miscugli liquefatti del punto 6°:

(Miscuglio di gas *A*)	10 kg/cm²	2)

Miscugli liquefatti del punto 6°:

(Miscuglio di gas *B*)	24 »	2)
Diclorodifluorometano	13 »	2)
Idrogeno solforato	45 »	2)

Ai richiami 1) e 2) vengono poste le seguenti note a piè pagina:

1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni dell'Allegato I.
2) Nel traffico con l'Italia valgono le seguenti pressioni di prova:
per i miscugli liquefatti del punto 6°: (Miscuglio di gas *A*) 11 kg/cm²
per i miscugli liquefatti del punto 6°: (Miscuglio di gas *B*) 25 kg/cm²
per il diclorodifluorometano 17 kg/cm²
per l'idrogeno solforato 54 kg/cm².

18. — Per la cifra marginale 218 vale la seguente dicitura:

(3) Le prove di pressione debbono essere rinnovate 1):

a) ogni due anni per i recipienti destinati al trasporto del fluoruro di boro, dell'acido cloridrico anidro, del tetrossido di azoto, dell'ossicloruro di carbonio e dell'idrogeno solforato;

b) ogni cinque anni per i recipienti destinati al trasporto degli altri gas compressi o liquefatti e dell'ammoniaca disciolta sotto pressione.

Al richiamo 1) viene posto come nota a piè pagina:

1) Questa facilitazione non ha valore nel traffico con l'Italia.

5. — *Riempimento dei recipienti.*

19. — Nella cifra marginale 225 il rigo che comincia « per l'acido cloridrico anidro » prende la seguente dicitura:

per l'acido cloridrico anidro 1 kg. di liquido per ogni 1,50 1) litri di capacità del recipiente.

Al richiamo 1) viene posto come nota a piè pagina:

1) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento ammesso ammonta a 1 kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

20. — Alla fine della cifra marginale 225 viene altresì aggiunto:

per i miscugli liquefatti del punto 6° (miscuglio di gas *A*):
1 kg. di liquido per ogni . . 2,08
per i miscugli liquefatti del punto 6° (miscuglio di gas *B*):
1 kg. di liquido per ogni . . 2,35
per il diclorodifluorometano 1 kg. di liquido per ogni 0,89
per l'idrogeno solforato 1 kg. di liquido per ogni 1,45 2)
} litri di capacità del recipiente.

Al rimando 2) viene posto come nota a piè pagina:

2) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento ammesso ammonta a 1 kg. di liquido per ogni 1,50 litri di capacità del recipiente.

E — *Materiale di trasporto: Carico, iscrizioni, etichette.*

Nella cifra marginale 236:

21. — 1. Nell'alinea (1) sub *a*) (2° comma) la parola « ottobre » viene sostituita con la parola: settembre.

22. — 2. Nell'alinea (1) sub *a*) (3° comma) e sub *e*) la parola « novembre » viene ogni volta sostituita con la parola: ottobre.

23. — 3. Nell'alinea (1) sub *b*) la parola « ottobre » viene sostituita con la parola: settembre.

I-*e*. — *Materie che, al contatto dell'acqua sviluppano gas infiammabili o atti a facilitare la combustione.*

24. — Nella cifra marginale 263 alla fine dopo le parole « perossido di sodio » viene posto il richiamo 2) e quindi come nota a piè pagina:

2) Preparati per liscive o prodotti similari contenenti perossido di sodio, pronti per la vendita, contenuti in recipienti impermeabili, quali ad esempio tubi di piombo — quantità massima per ogni recipiente gr. 200 — ed imballati in modo sicuro dentro un robusto recipiente collettore, sono ammessi al trasporto senza condizioni purchè il mittente dichiari nella lettera di vettura: « Senza condizioni in conformità alla nota 2), riferentesi alla cifra marginale 263, delle condizioni più facilitative dell'Allegato I alla C.I.M. ».

CLASSE III.

MATERIE INFIAMMABILI.

III-a — *Liquidi combustibili.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli: Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

25. — La cifra marginale 338 prende la dicitura:

(3) I recipienti di lamiera di ferro o di altri metalli contenenti liquidi nominati sub 1° e 2° debbono essere riempiti sino al 95 % al massimo della loro capacità alla temperatura di 15° C.

E — *Materiale di trasporto: Carico, iscrizioni ed etichette.*

26. — Nella cifra marginale 346 nel punto *c*) la frase « sino al 90 % » viene sostituita con: « sino al 95 % ».

F — *Divieto di carico in comune.*

27. — Nella cifra marginale 348 la frase « con le materie della classe I-*b* nominale sub 3°, 5°, 6°, 7° e 13° » viene sostituita con la frase: « con le materie della classe I-*b* nominate sub 3°, 5°, 7° e 13° ».

CLASSE IV.

MATERIE VELENOSE.

28. — La cifra marginale 384: « 9° anilina (olio di anilina) » si considera cancellata.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli*: *Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

29. — La intera cifra marginale 399 si considera cancellata.

B — *Imballaggio con altri oggetti.*

Nella cifra marginale 406:

30. — 1. Nel punto *b*) si considera cancellata la frase: « nonchè con quelle della classe IV, nominate sub 9° ».

31. — 2. Nel punto *c*) la frase « e 9° a 12° » viene sostituita dalla frase: « e 10° a 12° ».

CLASSE V.

MATERIE CAUSTICHE.

32. — Nella cifra marginale 430 dopo le parole « anidride solforica » e nella cifra marginale 431 dopo le parole « pentacloruro di fosforo (percloruro di fosforo) » viene posto in entrambi i casi il richiamo * e quindi come nota a piè pagina:

* Le materie adoperate principalmente come mezzo di conservazione nei silos del foraggio verde: l'anidride solforica, anche con una piccola aggiunta di acido fosforico, imballata in robuste scatole di lamiera del peso lordo massimo di 15 kg. munite di una maniglia dal lato della chiusura, e così pure il pentacloruro di fosforo pressato in blocchi di peso non superiore a 10 kg. ed imballato in scatole di lamiera saldate a chiusura ermetica — per il pentacloruro di fosforo le scatole debbono singolarmente od in più di una essere collocate in una gabbia, in una cassa od in una cassa mobile (container) — sono trasportati senza condizioni.
La facilitazione riguardante la nidride solforica non si applica nel traffico con l'Italia.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A — *Colli*: *Imballaggio, limitazione del peso, iscrizioni ed etichette.*

33. — Alla fine della cifra marginale 444 viene aggiunta questa indicazione:

Per il trasporto senza imballaggio dei fanghi di piombo contenenti acido solforico spediti a carro vedi cifra marginale 467.

34. La cifra marginale 467 prende la seguente dicitura:

(5) I fanghi di piombo contenenti acido solforico ed i residui acidi della depurazione degli olii minerali (Saüre Harz), nominati sub 1°, che contengono solo piccole quantità di acido solforico capaci di colare, possono essere trasportati senza imballaggio se spediti a carro; però, prima del carico, sul piano del carro si deve spandere uno strato di calcare polverizzato o frantumato, oppure di calce spenta in quantità sufficiente per assorbire ed affievolire l'acido solforico che potesse colare.

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1935-XIII.
Uso facoltativo di speciali macchine a contatore per la distribuzione dei biglietti d'ingresso ai cinematografi, alle sale di varietà ed ai locali e campi per spettacoli sportivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, circa l'uso, da parte degl'impresari e conduttori dei più importanti cinematografi e delle più importanti sale di varietà nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo, di speciali macchine a contatore per la distribuzione dei biglietti d'ingresso;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1932, n. 32, che dà incarico alla Direzione generale delle tasse sugli affari d'impartire le istruzioni occorrenti all'esecuzione del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per la distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso ai cinematografi, alle sale di varietà, nel cui spettacolo è compreso almeno un numero di cinematografo ed ai locali e campi per spettacoli sportivi, è autorizzato l'uso della macchina distributrice, di fabbricazione della Società Anonima Italiana Apparecchi Automatici di Firenze (brevetto S. A. Officine Galileo di Firenze).

Art. 2.

Per l'uso della suddetta macchina distributrice sono approvate le norme allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante e costituite da n. 19 (diciannove) articoli ed un allegato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

Norme per l'uso della macchina distributrice dei biglietti d'ingresso brevettata dalla S. A. Officine Galileo di Firenze e proposta dalla Società Italiana Apparecchi Automatici di Firenze.

Art. 1.

La macchina distributrice, brevetto S. A. Officine Galileo di Firenze, è costituita da una cassa a pareti metalliche aventi la larghezza di cm. 10 e l'altezza, compreso il rullo porta-zona, di cm. 52. Le pareti sono collegate fra di loro mediante viti.

Nella sua parte superiore reca, ben visibili, cinque tasti di manovra, il contatore dei biglietti, e la bocca d'uscita dei biglietti stessi.

Secondo che si abbassi il primo, il secondo, il terzo, il quarto od il quinto tasto, si provoca, rispettivamente, la fuoruscita di uno o di due, o di tre, o di quattro, o di cinque biglietti di unico prezzo e tipo.

L'abbassamento di uno dei cinque tasti blocca gli altri quattro.

Per la distribuzione dei biglietti di più tipi e prezzi dovranno usarsi tante macchine per quanti sono i biglietti di prezzo e tipo diverso.

Ogni tipo di biglietto deve avere un colore diverso.

Gli esercenti che usano le dette macchine hanno l'obbligo di tenere sempre presso di sè una serie di biglietti ordinari a blocchetti da mettere in distribuzione nel solo caso in cui le macchine stesse non possano funzionare.

Art. 2.

Nella macchina distributrice, brevetto S. A. Officine Galileo di Firenze, gli organi costituenti il meccanismo d'inchiostratura e

stampa sono a completa disposizione dell'utente della macchina; gli altri organi invece e cioè quelli che, nel loro insieme, costituiscono il meccanismo motore e l'apparecchio numeratore, sono custoditi fra le pareti metalliche collegate fra di loro mediante viti suggellabili a testa forata.

Art. 3.

Almeno dieci giorni prima che ciascuna macchina sia messa in uso la Società Italiana Apparecchi Automatici di Firenze (S.I.A.A.) deve denunciare, per la città di Roma al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse sugli affari, e per le altre località alle competenti Intendenze di finanza, nonchè, in ogni caso, al competente Comando della Regia guardia di finanza ed al rappresentante in sede della Società italiana autori ed editori, gli esercenti che intendono effettuare la distribuzione dei biglietti a mezzo delle macchine suddette.

Insieme a tale denuncia la S.I.A.A. farà le richieste dei biglietti da distribuirsi agli esercenti a norma dei successivi articoli 13 quarto comma, e 15.

Art. 4.

Il suggellamento di cui al precedente art. 2 dev'essere effettuato mediante inserzione, nei fori delle teste delle viti, di apposito filo metallico, i cui estremi debbono essere fermati da suggello a piombo.

A tale suggellamento deve provvedere, prima che la macchina venga messa in funzione, il Comando della Regia guardia di finanza del luogo in cui è situato il locale presso il quale la macchina viene messa in uso.

Mancando, nella località, Comandi o Reparti della Regia guardia di finanza, il suggellamento dev'essere fatto dalla Regia guardia di finanza più vicina.

In tali casi la Società Italiana Apparecchi Automatici ha l'obbligo di indicare la località ed il locale dove la macchina sarà impiantata.

Qualora, per riparazioni o pulizia, la macchina dovesse essere smontata, si fa obbligo all'esercente del locale di avvertire la Regia guardia di finanza perchè provveda a togliere i sigilli ed a rimetterli prima che la macchina venga rimessa in funzione.

Art. 5.

Le macchine automatiche della S.I.A.A. debbono essere collocate presso la cassa dei singoli esercizi, ed indicare, nella parte esterna di ciascuna di esse, visibile al pubblico, il tipo e prezzo del biglietto emesso.

Art. 6.

I biglietti, distribuiti dalle macchine, non debbono mai essere consegnati a mano al pubblico, ma da questo ritirati direttamente all'uscita dalla macchina.

Art. 7.

Si fa obbligo a tutti gli esercenti, che fanno uso delle macchine, di avvertire il pubblico che non sono validi i biglietti consegnati a mano.

Art. 8.

Qualora la macchina, per guasto o per altra causa, non potesse funzionare, si fa obbligo all'esercente di darne immediato avviso (anche telefonico) all'Agente locale della Società italiana autori ed editori.

In tal caso dovrà esserne avvertito anche il pubblico.

Per le riparazioni della macchina, il sigillo deve esser tolto dalla Regia guardia di finanza e dalla medesima applicato successivamente per rimettere la macchina in funzione, a norma del precedente art. 2.

Art. 9.

Nei casi di guasti alle macchine, l'esercente è obbligato a tenere due distinti bordereaux: uno per i biglietti distribuiti dalle macchine e l'altro per quelli distribuiti a mano. I bordereaux per i biglietti distribuiti dalle macchine dovranno essere del solito modello, solamente dovranno portare l'indicazione « Distribuzione biglietti di Stato a mezzo di macchina automatica » anche mediante impressione con timbro di gomma.

Art. 10.

L'esercente è responsabile del quantitativo dei biglietti segnato dal contatore all'atto in cui la macchina cessa di funzionare.

Allorchè sarà riattivato il funzionamento della macchina il bordereau dovrà iniziarsi con la indicazione del numero del biglietto immediatamente successivo a quello segnato dalle macchine al momento dell'arresto del funzionamento, e dovrà altresì indicare il numero e la data del bordereau precedente.

Art. 11.

Qualora, in speciali giornate, si dovessero mutare i prezzi di costo dei biglietti, l'esercente il locale, che fa uso delle macchine, dovrà darne avviso il giorno prima all'Agenzia locale della Società italiana autori ed editori, la quale provvederà a fare assistere un suo incaricato alla chiusura serale dell'ultimo bordereau a prezzi normali ed all'apertura del primo bordereau a prezzi mutati.

Art. 12.

Il numero del primo biglietto, da emettersi dalla macchina, deve corrispondere sempre al numero segnato dal contatore.

Le differenze di numerazione tra biglietti e contator., saranno ritenute fatte in danno dell'Erario e formeranno oggetto delle relative sanzioni penali.

Art. 13.

I biglietti distribuiti dalle macchine S.I.A.A. saranno esclusivamente stampati dallo Stato secondo il tipo stabilito. Le macchine non potranno essere usate se non coi biglietti forniti dallo Stato.

Il Poligrafico dovrà stampare sui biglietti un contrassegno o una dicitura speciale unica per tutti i tipi di biglietti e per tutti i locali, mentre la S.I.A.A. imprimerà, con le macchine proposte, la data sui singoli biglietti al momento del loro rilascio.

In caso di modifica o cambio del contrassegno o della dicitura suddetti, dovranno essere avvertite la Direzione generale della Società italiana autori ed editori e la Società Italiana Apparecchi Automatici.

I biglietti non stampati dallo Stato saranno ritenuti contraffatti e saranno passibili delle relative sanzioni penali coloro che li avranno stampati, o venduti o usati. I biglietti da usarsi dalle macchine della S.I.A.A. saranno rimessi agli esercenti per il tramite della Società Italiana Apparecchi Automatici stessa, che si avvarrà, degli organi della Società italiana degli autori, ai quali gli esercenti stessi dovranno rivolgere le loro richieste.

Il costo di stampa dei biglietti, stabilito di comune accordo tra il Poligrafico dello Stato e la Società Italiana Apparecchi Automatici, avrà il benestare della Direzione generale delle tasse sugli affari per la vendita agli esercenti.

La Società S.I.A.A. suddetta ha l'obbligo di comunicare, di volta in volta, le forniture dei biglietti distinti in serie, posti e colori, all'Intendenza di finanza che ha giurisdizione nel territorio del locale ed alla Direzione generale della Società italiana autori ed editori.

Art. 14.

I biglietti dovranno essere stampati in serie continuative sino al n. 99999, più un biglietto con 00000.

I biglietti avranno due soli tagliandi di cui uno rimarrà allo spettatore e l'altro sarà passato nella cassetta della maschera a norma dell'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589.

Rimane in vigore quant'altro è prescritto dall'articolo ora citato.

I biglietti « Dopolavoro » dovranno portare stampato uno speciale contrassegno in inchiostro rosso, ed altro contrassegno, diverso dal primo in inchiostro rosso od in altro colore, dovranno portare tutti i biglietti a riduzione.

Art. 15.

L'esercente ha l'obbligo di tenere aggiornato un registro di carico dei biglietti acquistati secondo il modello unito (allegato *A*) Tale registro dovrà essere, al suo inizio, vistato dall'agente della Società italiana autori ed editori.

Lo Stabilimento Poligrafico e la Società Italiana Apparecchi Automatici, che è incaricata della distribuzione dei biglietti, dovranno tenere un registro di consegne da cui risulti data, serie, località, numero, colore, prezzo del posto e nominativo del locale, di tutti i biglietti stampati e consegnati.

Art. 16.

I biglietti stampati dallo Stato ed usati dalle macchine automatiche della S.I.A.A. sono completamente esonerati dall'obbligo della timbratura, punzonatura, od altro visto della Società italiana autori ed editori, di cui all'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589

Art. 17.

Nelle verifiche giornaliere gli agenti della Società italiana autori ed editori dovranno accertare che il numero del primo biglietto, che deve essere emesso dalla macchina, corrisponda al numero del contatore.

Dovranno poi assicurarsi che il bollo di suggellamento posto dalla Regia guardia di finanza, sia intatto.

Gli stessi agenti accerteranno poi, ogni qual volta verrà fatta una nuova fornitura di biglietti, che il registro di carico, di che al precedente art. 12, sia tenuto in ordine ed aggiornato.

Art. 18.

Il passaggio da una categoria di posti ad altra di prezzo superiore, sarà concesso dietro pagamento del costo differenziale fra il prezzo già sborsato e quello relativo al miglior posto richiesto, mediante rilascio di apposito biglietto da distribuirsi a mano.

A tal uopo, ogni esercente è tenuto a munirsi di appositi blocchi di biglietti cosiddetti « differenziali » per ciascuna categoria di posti, destinati alla riscossione delle differenze per il passaggio da una categoria di posti ad altra di prezzo superiore.

La liquidazione del diritto erariale relativo ai biglietti « differenziali » sarà fatta secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 8 delle istruzioni ministeriali emanate per l'applicazione del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589.

Art. 19.

In luogo dei biglietti gratuiti prescritti dall'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, terzo capoverso, dovranno essere distribuiti i biglietti ordinari corrispondenti ai posti gratuitamente concessi ai detentori.

Il Ministro: Di Revel.

Allegato A.

Registro di carico dei biglietti per macchine distributrici proposte dalla Società Anonima Apparecchi Automatici (S.I.A.A.).

Visto
per N. .... *pagine*
....
....
(bollo)

Città: ....
Locale: ....
Proprietario: ....
Direttore: ....

Data della consegna	Tipo del biglietto	Quantitativo	Serie	Numerazione		Colore	*Annotazioni*
				dal N.	al N.		

Art. 14. — Norme uso macchine distributrici S.I.A.A. del ....

(1112)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-63.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kaluza di Tomaso, nato a S. Michele di Postumia l'11 novembre 1867 e residente a S. Michele di Postumia (Nadagna n. 24), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina di Francesco, nata il 25 aprile 1896, figlia;
2. Maria di Francesco, nata il 15 agosto 1898, figlia;
3. Antonia di Francesco, nata il 3 marzo 1902, figlia;
4. Stefano di Francesco, nato il 2 agosto 1904, figlio;
5. Francesco di Francesco, nato il 13 luglio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(11646)

N. 11419-65.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kaluža di Giorgio, nato a S. Michele di Postumia il 16 giugno 1856 e residente a S. Michele di Postumia (Nadagna n. 27), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cvenic in Kaluza di Stefano, nata il 20 marzo 1861, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 12 luglio 1890, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 24 gennaio 1893, figlio;
4. Antonio di Giovanni, nato il 10 aprile 1895, figlio;
5. Francesco di Giovanni, nato il 7 luglio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11647)

N. 11419-66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kaluza di Francesco, nato a S. Michele di Postumia il 29 agosto 1867 e residente a S. Michele di Postumia (Sussizza nuova n. 36), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco di Giovanni, nato il 6 novembre 1903, figlio;
2. Maria di Giovanni, nato il 30 gennaio 1906, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 12 giugno 1907, figlio;
4. Ludmila di Giovanni, nata il 31 gennaio 1909, figlia;
5. Carlo di Giovanni, nato il 24 giugno 1911, figlio;
6. Miroslavo di Giovanni, nato il 5 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11648)

N. 11419-67.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kaluza di Giuseppe, nato a S. Michele di Postumia il 17 giugno 1894 e residente a S. Michele di Postumia (Neverche n. 8), è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 agosto 1897, fratello;
2. Francesca di Giuseppe, nata il 18 agosto 1890, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11649)

N. 11419-68.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kapel di Antonio, nato a S. Michele di Postumia l'8 gennaio 1875 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 30), è restituito nella forma italiana di « Cappelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Kaluza in Kapel di Francesco, nata il 18 marzo 1881, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 3 aprile 1914, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 28 maggio 1916, figlia;
4. Giovanna di Antonio, nato l'8 febbraio 1920, figlia;
5. Carolina di Antonio, nata il 23 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 marzo 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(11650)

N. 11419-69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kapel di Antonio, nato a S. Michele di Postumia il 2 febbraio 1861 e residente a S. Michele di Postumia (Narini n. 51), è restituito nella forma italiana di « Cappelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Antonio, nata l'11 settembre 1897, figlia;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 13 settembre 1893, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 21 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 94.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.135
Inghilterra (Sterlina)	58.76
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	391.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.05
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.10
Cecoslovacchia (Corona)	50.66
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8309
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.955
Olanda (Fiorino)	8.18
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.17
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78 —
Id. 3,50 % (1902)	76.50
Id. 3 % lordo	58.175
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.55
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.475
Id. id. 5 % id. 1941	101.475
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94.65
Id. id 4 % id. 15 dicembre 1943	94.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Alle iscrizioni 16ª e 17ª nn. 66590 e 66591 (pag. 1503 della *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1935-XIII) il cognome della madre dei minori titolari, nonchè usufruttuaria dei due titoli « *Lora* » va rettificato in « *Loro* ».

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso a posti di bidello nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1935-XIII con il quale venne bandito un concorso per il conferimento di 120 posti di bidello nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Sentito l'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di bidello nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale messi a concorso con il decreto Ministeriale 18 gennaio 1935-XIII, sopra citato, è elevato da 120 a 170.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto già scaduto col giorno 24 marzo 1935-XIII, viene riaperto e fissato improrogabilmente al 25 maggio 1935-XIII.

Roma, addì 23 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1113)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.